

Ordinanza Protezione Civile con sospensione rate mutui Comuni Province Toscane

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2025, è stata pubblicata l'Ordinanza n. 1140 del 2 maggio 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile recante interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nelle province di Grosseto, Livorno, Lucca e Pistoia e, a partire dal 14 marzo 2025, nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Si tratta, in particolare dei Comuni dell'Isola del Giglio, Monte Argentario e Orbetello per la provincia di Grosseto; Campo nell'Elba, Marciana, Portoferraio e Rio per la provincia di Livorno; Castelnuovo in Garfagnana per la provincia di Lucca; Montale, Montemurlo, Lamporecchio e Larciano per la provincia di Pistoia.

In particolare, vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi, l'Art. 11 dell'Ordinanza dispone che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Banca Valsabbina

2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, **entro e non oltre il 30 aprile 2026**.